

*COMUNICAZIONI*

---

**Missioni valedoli  
nella seduta del 15 dicembre 1997.**

Acquarone, Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bertinotti, Bindi, Bogi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Gatto, La Malfa, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Piscitello, Sales, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Acquarone, Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bordon, Burlando, Calzolaio, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Gatto, La Malfa, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Piscitello, Prodi, Sales, Sinisi, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 13 dicembre 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MOLINARI ed altri: « Istituzione della zona franca nell'area industriale della Val Basento » (4402);

BICOCCHI ed altri: « Istituzione del sistema pubblico integrato dell'istruzione e norme in materia di autonomia e parità scolastica » (4403);

GIANNOTTI: « Disposizioni per l'assegnazione ai privati di sedi farmaceutiche vacanti » (4404);

CAMPATELLI e INNOCENTI: « Modifica all'articolo 822 del codice civile, in

materia di alienabilità di immobili di interesse storico-artistico di proprietà dello Stato » (4405).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.**

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 5 dicembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 22, la relazione sulla partecipazione italiana ai progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria (iniziativa Eureka), corredata dall'elenco dei progetti a partecipazione italiana dal 1985 al 1997, il pacchetto informativo sull'iniziativa Eureka e sulle procedure di accesso ai finanziamenti, la relazione annuale generale per il 1996 ed il *dossier* italiano della XV Conferenza ministeriale, tenutasi a Londra il 19 giugno 1997 (doc. CXXV, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissioni dal ministro di grazia e giustizia.**

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 6 dicembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza, la

relazione — per la parte di sua competenza — sull'attuazione della legge stessa per l'anno 1996 (doc. XXXVII, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 6 dicembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, della legge 30 luglio 1990, n. 217, la relazione sull'applicazione della legge concernente l'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti aggiornata al 30 novembre 1997 (doc. XCVI, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissioni dal ministro della difesa.**

Il ministro della difesa, con lettere in data 11 dicembre 1997, ha trasmesso copia dei verbali delle riunioni del 24 luglio e del 10 ottobre 1977 del comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della marina militare.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il ministro della difesa, con lettera in data 11 dicembre 1977, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 2 ottobre 1997 del comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, concernente l'ammodernamento degli armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'esercito.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.**

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 10 dicembre 1997, in adempimento a

quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Rapolla (Potenza), Nicotera (Vibo Valentia) e di Lecce.

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

#### **Annunzio di una domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere.**

Con lettera del 12 dicembre 1997 il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso alla Camera una domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Cesare PREVITI per concorso, ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, nel reato di cui agli articoli 81 e 321, in relazione all'articolo 319, dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); per concorso, ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, 112 n. 1 e 321, in relazione agli articoli 319 e 319-ter, dello stesso codice, (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio in atti giudiziari, continuata ed aggravata).

La domanda, congiuntamente con i relativi atti processuali, è stata trasmessa alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della domanda sarà stampata e distribuita (doc. IV n. 11).

#### **Comunicazione di nomine ministeriali.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha dato comunicazione, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della ricostituzione del consiglio d'amministrazione dell'ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo e della successiva nomina a componenti il medesimo organo del

dottor Vincenzo APREA, del dottor Giuseppe RIZZI e della dottoressa Annunziata MASSA.

Tali comunicazioni sono deferite alla X Commissione permanente (Attività produttive).

**Richiesta ministeriale  
di parere parlamentare.**

Il Vice Presidente del Consiglio dei ministri, nella qualità di ministro per i beni culturali e ambientali, con lettera in data 11 dicembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59 la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante la trasformazione

dell'ente pubblico « La Biennale di Venezia » in persona giuridica privata denominata « Società di cultura la Biennale di Venezia ».

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 gennaio 1998.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2793 — MISURE PER LA STABILIZZAZIONE  
DELLA FINANZA PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (4354)*

---

**(A.C. 4354, sezione 1)****ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 30.**

*(Modifica della partecipazione alla spesa per le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione ambulatoriale).*

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, è sostituito dal seguente:

« 3. Le prescrizioni di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. In ogni ricetta possono essere prescritte fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca. Fanno eccezione le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che recano l'indicazione del ciclo, per le quali ciascuna ricetta può contenere fino a tre cicli fatte salve le specifiche patologie che sono individuate con apposito decreto del Ministro della sanità, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia ».

2. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 3 del citato decreto-legge n. 382 del 1989, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione del predetto decreto ministeriale resta in vigore la disciplina dettata dal citato decreto-legge n. 382 del 1989.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1998, le regioni e le province autonome che alla data del 31 dicembre 1997 non abbiano determinato proprie tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale come definite dal citato decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, applicano tale decreto secondo i criteri definiti dall'articolo 2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 30.**

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del gruppo del Gruppo di Alleanza Nazionale**

**30. 1.** (ex 26. 24.)

Bono, Armani, Valensise.

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**Segue compensazione n. 1 del gruppo Misto-CDU**

**30. 2.** (ex 26. 25.)

Marinacci, Volontè.

*Sopprimere il comma 1.*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**30. 3.** (ex 26. 10.)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

*Sopprimere il comma 1.*

### **Seguono compensazioni del gruppo del Gruppo di Alleanza Nazionale**

**30. 4.** (ex 26. 21.)

Conti, Bono, Valensise.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, è sostituito dal seguente:

3. Le prescrizioni di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. In ogni ricetta possono essere prescritte fino ad un massimo di sette prestazioni della medesima branca. Fanno eccezione le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto del Ministero della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che recano l'indicazione del ciclo, per le quali ciascuna ricetta può contenere fino a quattro cicli fatte salve le specifiche patologie che sono individuate con apposito decreto del Ministro della sanità entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

### **Seguono compensazioni del gruppo CCD**

**30. 5.** (ex 26. 33.)

Baccini.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:*

3. Le prescrizioni di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. In ogni ricetta possono essere prescritte fino ad un massimo di sette prestazioni della medesima branca. Fanno eccezione le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto del Ministero della sa-

nità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che recano l'indicazione del ciclo, per le quali ciascuna ricetta può contenere fino a quattro cicli fatte salve le specifiche patologie che sono individuate con apposito decreto del Ministro della sanità entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

### **Seguono compensazioni del gruppo del Gruppo di Alleanza Nazionale**

**30. 6.** (ex 26. 19.)

Bono, Valensise, Cola.

*Al comma 1, capoverso 3, terzo periodo, sopprimere le parole da:* per le quali ciascuna ricetta può contenere fino a due cicli *fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono proporzionalmente ridotti di complessivi 250 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare totale a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.*

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria n. 4355, articolo 2, tabella A, le seguenti voci sono così ridotte:*

Presidenza del Consiglio:

1998: — 300 miliardi;

1998: — 200 miliardi;

2000: — 100 miliardi.

Ministero del tesoro:

1998: — 300 miliardi;

1999: — 200 miliardi;

2000: — 50 miliardi.

Ministero dei trasporti:

1998: — 150 miliardi;

1999: — 100 miliardi;

2000: — 50 miliardi.

**30. 7.** (ex 26. 29.)

Massidda, Guidi, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Stagno D'Alcontres.

*Al comma 1, capoverso 3, terzo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.*

**Seguono compensazioni del gruppo di del Gruppo di Alleanza Nazionale**

**30. 8.** (ex 26. 18.)

Valensise, Bono, Armani.

*Al comma 1, capoverso 3, terzo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.*

*Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono proporzionalmente ridotti di complessivi 100 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare totale a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.*

*Conseguentemente, al disegno di legge n. 4355, articolo 2, tabella A, le seguenti voci sono così ridotte:*

Presidenza del Consiglio:

1998: — 150 miliardi;

1999: — 100 miliardi;

2000: — 50 miliardi.

Ministero Esteri:

1998: — 150 miliardi;

1999: — 100 miliardi;

2000: — 50 miliardi.

**30. 15.** (ex 26. 29.)

Massidda, Guidi, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Stagno D'Alcontres.

*Al comma 1, capoverso 3, terzo periodo, dopo le parole: tre cicli aggiungere le seguenti: di dieci prestazioni ciascuno.*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**30. 9.** (ex 26. 11.)

Cè, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Sopprimere il comma 2.*

**30. 10.** (ex 26. 40.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*30. 11.** (ex 26. 41.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*30. 12.** (ex 26. 22.)

Conti, Bono, Valensise.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: in quanto compatibile con l'autonomia della quale dispongono.*

**30. 13.** (ex 26. 26.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.

**Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:*

ART. 54-bis.

*(Assogettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

### **Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

#### **ART. 54-bis.**

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme rimosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma

pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

*7-bis.* All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993,

n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

*7-ter.* Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

*7-quater.* Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

### **Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

*h-bis)* le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

*e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,*

e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.*

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.